



## CORSO SERALE - LINEE GUIDA

### 1. ASPETTI GENERALI

Dal 31 agosto 2015, con l'entrata in vigore del D.P.R. n.263 del 29 ottobre 2012 e le successive circolari ministeriali, i corsi serali, i CTP, i corsi di alfabetizzazione e le scuole carcerarie confluiscono in un'unica Istituzione Scolastica, i **CPIA** (centri per l'istruzione degli adulti).

Essi costituiscono una tipologia di istituzione scolastica, autonoma, con un organico specifico e un dirigente a sé, articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie).

I corsi serali ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel sistema formativo,

prevedono percorsi didattici flessibili, che li differenziano sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza diurna.

Le loro peculiarità si possono individuare in questi cinque punti fondamentali:

- riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;
- uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti;
- impianto modulare dell'attività didattica;
- flessibilità dei percorsi formativi.

#### 1.1 PERCORSO FORMATIVO

##### 1° Periodo didattico

E' finalizzato all'acquisizione delle competenze e delle abilità di base sia nell'area comune che nell'area tecnico-professionale e di indirizzo relative alla certificazione necessaria per l'ammissione al 2° biennio.

##### 2° Periodo didattico

E' finalizzato all'acquisizione delle competenze e delle abilità professionalizzanti nell'ambito ENOGASTRONIMICO: SETTORE CUCINA e SALA E VENDITA alla certificazione necessaria per l'ammissione al 3° periodo didattico (5° anno).

##### 3° Periodo didattico

E' finalizzato all'acquisizione, con Esame di Stato, del Diploma professionale.

**L'Istituto Alberghiero "Domenico Rea" eroga l'istruzione per adulti relativa al 2° e 3° Periodo didattico.**

#### 1.2 CHI PUO' ISCRIVERSI

- adulti, anche stranieri, che sono già in possesso della certificazione necessaria per l'ammissione al 2° biennio dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo prescelto;
- coloro che hanno compiuto 16 anni e che sono in possesso della certificazione necessaria per l'ammissione al 2° biennio dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo prescelto e **che dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.**

#### 1.3 ORARIO SETTIMANALE

Il carico orario delle classi attivate è di 22/23 ore, invece delle 32 delle classi dei corsi diurni.

L'attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16.15 fino alle ore 21.15.

**ORARIO SETTIMANALE CLASSI CORSO SERALE**

<b>ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA"</b>						
	TERZA		QUARTA		QUINTA	
	SETTIMANA	ANNUALE	SETTIMANA	ANNUALE	SETTIMANA	ANNUALE
ITALIANO	3	99	3	99	3	99
STORIA	2	66	2	66	2	66
INGLESE	2	66	2	66	2	66
MATEMATICA	3	99	3	99	3	99
LABORATORIO CUCINA	4	132	3	99	3	99
LABORATORIO SALA		0	2	66	2	66
FRANCESE	3	99	3	99	2	66
ALIMENTAZIONE	2	66	2	66	2	66
ECONOMIA	3	99	3	99	3	99
<b>TOTALI</b>	<b>22</b>	<b>726</b>	<b>23</b>	<b>759</b>	<b>22</b>	<b>726</b>

  

<b>ARTICOLAZIONE "SERVIZI DI SALA E VENDITA"</b>						
	TERZA		QUARTA		QUINTA	
	SETTIMANA	ANNUALE	SETTIMANA	ANNUALE	SETTIMANA	ANNUALE
ITALIANO	3	99	3	99	3	99
STORIA	2	66	2	66	2	66
INGLESE	2	66	2	66	2	66
MATEMATICA	3	99	3	99	3	99
LABORATORIO CUCINA	2	66	0	0	2	66
LABORATORIO SALA	3	99	4	132	3	99
FRANCESE	3	99	3	99	2	66
ALIMENTAZIONE	2	66	2	66	2	66
ECONOMIA	3	99	3	99	3	99
<b>TOTALI</b>	<b>23</b>	<b>759</b>	<b>22</b>	<b>726</b>	<b>22</b>	<b>726</b>

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2,) la suddetta tabella sarà integrata di 1h di religione cattolica o 1h di attività didattiche e formative, a seconda della scelta operata dall'allievo.

**2. RICONOSCIMENTO CREDITI**

Il riconoscimento di crediti permette di abbreviare, talvolta in modo significativo, l'intero ciclo di studi. Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera l'eventuale riconoscimento dei crediti, in base alla tabella valutativa deliberata dal Collegio dei Docenti. I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dallo studente, acquisite in seguito a

- studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali, o legalmente riconosciuti, nonché certificazioni europee (crediti formali);
- esperienze maturate in ambito lavorativo, o in percorsi della formazione professionale, o in studi personali coerenti con le competenze previste dalla programmazione modulare (crediti professionali o personali).



## 2.1 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI

La prassi individuata per la richiesta del riconoscimento dei crediti formali e della loro determinazione è la seguente:

- alla domanda di credito formale deve essere allegata idonea certificazione;
- possono essere riconosciuti solamente i crediti formali derivanti da studi compiuti, e certificati, presso istituti statali o legalmente riconosciuti;
- le certificazioni europee e regionali sono

riconosciute come credito formale nella disciplina di riferimento per i livelli attestati.

Nel caso dei crediti formali, il riconoscimento viene formalizzato dal Consiglio di Classe sulla base della documentazione presentata dallo studente. Le domande di riconoscimento dei crediti formali vanno presentate in segreteria, a cura dello studente, tenuto conto di quanto previsto dal Curricolo di Scuola.

## 2.2. RICONOSCIMENTO CREDITI PROFESSIONALI E PERSONALI

La prassi individuata per l'accertamento di competenze acquisite con studi compatibili o in ambito lavorativo ai fini che esse costituiscano credito capitalizzabile è la seguente:

A seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta la verifica di accertamento ed il riconoscimento delle competenze. Le modalità di verifica oltre che la documentazione prodotta, si esplicano su deliberazione del Consiglio sottoponendo il candidato ad una o più prove, tenuto conto di quanto previsto dal Curricolo di Scuola.

### ***Linee GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO E LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI***

Con il fine di tutelare il *diritto* della persona a capitalizzare e spendere le proprie acquisizioni professionali è necessario far corrispondere a quel diritto l'*obbligo* per il sistema di istruzione di effettuare scelte compatibili con quelle adottate dagli altri sistemi.

Questo rapporto tra diritti tutelati e obblighi che ne conseguono si realizza anche attraverso una serie di azioni:

- la valorizzazione dei nuovi principi di occupabilità e adattabilità dei lavoratori (processo di Lussemburgo) ripresi nei recenti 23 orientamenti integrati comunitari;
- la valorizzazione dei dispositivi di registrazione che consentano la capitalizzazione degli apprendimenti finalizzata alla spendibilità verso il sistema formativo/educativo e verso il sistema lavoro e il loro trasferimento tra livelli istituzionali – regionale, nazionale, transnazionale – diversi;
- la realizzazione di sistemi di formazione orientati al *lifelong learning* come fattore fondamentale per aumentare la competitività e la crescita, per favorire forme di sviluppo sostenibile e per incrementare la coesione sociale (Lisbona 2000).

La proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente COM(2005)548 def, il documento di lavoro della Commissione Europea "Verso un quadro europeo delle certificazioni professionali per la formazione lungo l'arco della vita" SEC(2005) 957 e la definizione, da parte della stessa Commissione Europea del sistema comune di riconoscimento dei crediti di apprendimento "ECVET - European Credit in Vocational and Educational

Training” hanno tracciato le linee di lavoro per gli Stati con riguardo al quadro comune di riconoscimento di crediti e dei titoli.

In coerenza con il quadro ora delineato e non ultimi i Decreti del P.R. 87,88,89 relativi al riordino della scuola secondaria di 2° grado, alla luce del **Sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento dei crediti** ( si veda glossario allegato) si definisce quanto segue:

1. Per **credito formativo** si intende il valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, riconosciuto ai fini dell’accesso ai percorsi serali di istruzione professionale determinandone la personalizzazione e/o la riduzione della durata
2. Per **riconoscimento dei crediti** si intende il procedimento di natura pubblica, svolto in conformità a quanto disposto norme vigenti in materia di riconoscimenti di crediti formativi , che porta alla messa in trasparenza ed alla valutazione degli apprendimenti maturati da un individuo, con riferimento alla specifica azione formativa rispetto alla quale i crediti stessi sono richiesti.
3. **Crediti formali**: sono crediti maturati nei sistemi dell’istruzione e della formazione il cui esito è una certificazione formale. Derivano da apprendimento intenzionale.
4. **Crediti informali**: sono crediti maturati in ambiti lavorativi e nell’apprendistato o che derivano da apprendimento che si realizza, in genere non intenzionalmente, quando gli individui acquisiscono conoscenze e abilità o atteggiamenti attraverso l’interazione sociale.
5. **Crediti non formali**: sono crediti che derivano da apprendimento intenzionale che si realizza in contesti organizzati al di fuori dai sistemi istituzionali di istruzione e formazione e che normalmente non produce una certificazione.



#### ***PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI***

Il procedimento di riconoscimento dei crediti nell’ambito dei Corsi serali va svolto in conformità ai seguenti standard minimi di attuazione.

##### **1. Pubblicizzazione**

Questa Scuola dichiara l’obbligo di indicare in tutte le attività di pubblicizzazione la possibilità di riconoscimento dei crediti, precisando gli eventuali limiti di esercizio.

Costituiscono in particolare elementi obbligatori-

- a. l’indicazione dei modi e dei termini di richiesta da parte dei beneficiari interessati
- b. le modalità attraverso cui gli stessi possono richiedere informazioni aggiuntive.

A tal fine la Scuola predispose , contestualmente all’avvio della pubblicizzazione, la modulistica necessaria ai fini del procedimento, in conformità con gli standard documentali.

##### **2. Informazione**

La Scuola dichiara l’obbligo di svolgere attività di informazione sul riconoscimento dei crediti formativi durante l’accoglienza dei potenziali partecipanti all’attività formativa – precedentemente e successivamente alla loro eventuale iscrizione – in modo da consentire loro un corretto esercizio del proprio diritto. Tale attività viene svolta anche da personale non in possesso della specifica competenza di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi purché dotato di sufficiente conoscenza dei principali

aspetti del procedimento e supportato da materiali scritti, inclusa la modulistica necessaria ai fini del procedimento.

L'informazione metterà in evidenza il significato dei crediti in termini di:

- a. diritto individuale di accesso all'apprendimento;
- b. l'articolazione e le modalità di conduzione del procedimento di riconoscimento;
- c. la natura degli impegni assunti dall'individuo cui i crediti sono riconosciuti, anche rispetto alla personalizzazione del percorso;
- d. i servizi garantiti dalla Scuola

### **3. Presentazione della richiesta di riconoscimento**

La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi è ricevibile da parte della Scuola – servizi dell' Area Didattica entro il termine di iscrizione all'attività formativa, contestualmente o successivamente alla avvenuta iscrizione da parte del richiedente. A tal fine la Scuola definisce al **30 giugno dell'anno scolastico di iscrizione** il termine entro il quale vengono ricevute le richieste relative al riconoscimento dei crediti maturati.

La richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal richiedente, deve essere conforme al relativo standard documentale, pre-compilato dalla Scuola per i campi previsti. La richiesta va accompagnata da un curriculum vitae conforme allo standard predisposto dalla Scuola unitamente alla documentazione probante il possesso dei titoli ed esperienze maturate. E' ammesso il completamento e l'integrazione della documentazione anche in fasi successive, purché precedenti alla procedura di riconoscimento dei crediti avviata dall'apposita Commissione. La formulazione della richiesta e l'eventuale redazione del curriculum vitae conforme possono essere assistite, su richiesta dello studente, dal docente tutor di riferimento del corso serale.

Tutta la documentazione costituente la richiesta è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della *privacy* ed è organizzata dalla Scuola in un apposito "Dossier individuale di riconoscimento dei crediti", ad attuazione degli obblighi sulla tracciabilità del procedimento.

### **4. Valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti**

La valutazione degli apprendimenti viene operata da apposita Commissione costituita dai componenti del Consiglio di classe del Corso serale di riferimento e da tre componenti del C.T.S. della Scuola ed è presieduta dal dirigente scolastico.

Essa è finalizzata a considerare:

- a. i crediti di accesso/ di ammissione, antecedentemente dallo svolgimento delle eventuali prove di verifica, secondo modalità organizzative atte a consentirne al candidato l'accesso non discriminato;
- b. i crediti connessi alla definizione della frequenza

La Commissione, sulla base del numero delle richieste di riconoscimento, definisce il calendario dei lavori, che è comunicato agli interessati in tempo utile per la loro eventuale audizione.

L'attività di valutazione è svolta attraverso il seguente iter procedurale:

- **esame preventivo**, anche non collegiale, dei singoli "Dossier di credito", contenenti la richiesta, il curriculum vitae, l'eventuale documentazione aggiuntiva presentata dal richiedente;
- **eventuale audizione collegiale** del richiedente intesa a richiedere chiarimenti in merito alle informazioni esposte, rivolte alla migliore comprensione del loro significato rispetto al processo di valutazione;

- **formulazione della valutazione** da parte dei membri della Commissione e della conseguente proposta di riconoscimento dei crediti richiesti, accompagnata dagli eventuali debiti;

Il Consiglio di classe/ la Commissione ove ravvisi l'insufficienza degli elementi di giudizio, soprattutto nel caso di riconoscimenti di crediti non formali ed informali, dispone

- a. **supplementi informativi**, anche attraverso una nuova audizione;
- b. La partecipazione dell'interessato ad una **prova specifica di valutazione** degli apprendimenti rivolta ad accertare l'effettivo possesso dei crediti formativi

Le richieste sono avanzate allo studente in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta e/o per la partecipazione all'attività valutativa. In caso di non adempimento, la valutazione è svolta sulla base delle informazioni disponibili. Degli esiti delle eventuali prove di valutazione è tenuta documentazione funzionale alla tracciabilità del processo svolto. Sulla base degli esiti acquisiti, Il Consiglio di classe/la Commissione completa la propria attività valutativa e formula la proposta di riconoscimento dei crediti, accompagnata dagli eventuali debiti.

#### **5. Comunicazione al richiedente, definizione del progetto formativo individualizzato e del patto formativo**

Successivamente al riconoscimento formale dei crediti di frequenza la scuola comunica al richiedente gli esiti della valutazione ed i crediti riconosciuti, inclusi gli eventuali debiti assegnati. A tal fine, il docente tutor di riferimento di classe predispone, con la partecipazione dello studente, il progetto formativo individualizzato, indicando, in modo conforme allo standard documentale, le azioni di accompagnamento, il supporto all'apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi rispetto ai quali vengono definiti:

- a. le unità/i moduli/i segmenti oggetto di recupero
- b. Le modalità di recupero
- c. I tempi assegnati e le modalità di verifica valutazione del superamento del debito

In caso di riconoscimento di crediti, invece, vengono precisati:

- d. le unità/i moduli/i segmenti oggetto di dispensa di frequenza e di prova;
- e. le unità/i moduli/i segmenti oggetto di sola dispensa di frequenza e le conseguenti modalità di effettuazione della prova di valutazione degli apprendimenti, in coerenza con l'articolazione del corso.

Il Consiglio di classe successivamente alla approvazione del piano come sopra predisposto, procede alla convocazione dei singoli partecipanti interessati sottoponendo gli specifici progetti formativi individualizzati e ne richiede la sottoscrizione per accettazione, condizione necessaria per l'effettivo esercizio dei crediti. In caso di rinuncia anche parziale ai crediti riconosciuti e/o di non accettazione delle azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale, necessarie ai fini del recupero di eventuali



debiti formativi, il beneficiario rilascia al soggetto attuatore apposita dichiarazione, perdendo in modo irrevocabile il diritto di accesso al corso e/o di riduzione della sua frequenza. Il progetto formativo individualizzato sottoscritto per accettazione o la dichiarazione di rinuncia vanno archiviati dalla segreteria scolastica nel dossier individuale di riconoscimento.